



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	<b>3281</b>
Data di Arrivo		Data di Partenza	<b>22/06/2018</b>
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
sede	LORO SEDI

<i>Circolare</i>	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5C	28	2018	AS	EP

<i>Oggetto</i>	<b>Modifica del reato di abuso di professione determinato dall'art. 12 della legge 3/2018 che riforma l'art. 348 del codice penale. Informativa</b>
----------------	---

La cosiddetta Legge Lorenzin - Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, pubblicata in G.U. il 31 gennaio 2018 e vigente a far data dal 15/02/2018 - emanata per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, nonché delle professioni sanitarie e della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute, ha riscritto alcuni articoli del Codice Penale, inasprendo le pene per esercizio abusivo di una professione che richiede l'abilitazione da parte dello Stato.

**LA MODIFICA interessa tutte le categorie professionali e quindi anche quella del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale.**

Agli artt. 12-13-14, dispone incisive modifiche a talune disposizioni penali di natura generale e speciale, anche intervenendo sulla misura delle pene stabilite per taluni reati – dolosi e colposi.

Quanto alla fattispecie di cui all'art 348 c.p. "*esercizio abusivo della professione*", in primo luogo si assiste a un netto innalzamento della cornice edittale punitiva per la repressione delle condotte ricomprese nella fattispecie di cui al citato articolo, nonché un inasprimento anche delle pene accessorie. In particolare: **multa pecuniaria più alta, più anni di reclusione, sentenza pubblica, confisca dei mezzi utilizzati per esercitare abusivamente, punizione per concorso nel reato e notifica all'Ordine professionale.**

Nello specifico, l'art. 12 primo comma della succitata l. 3/2018 sostituisce la previgente formulazione dell'art. 348 c.p. sull'esercizio abusivo della professione che puniva con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro innalzando la cornice edittale con la "**reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 10.000 a euro 50.000**".

Sono state, inoltre, inserite, pene accessorie, quali **la pubblicazione della sentenza, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato** e, per i casi in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, **la trasmissione della sentenza medesima al**

**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**  
**Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia**

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel +39 06.8540174 - Fax +39 06.8555961 – www.conaf.it



competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Infine, prevedendo un'ipotesi aggravata per il professionista che determini altri a commettere il reato di esercizio abusivo della professione, ovvero diriga l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo, è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 15.000 ad € 75.000.

La l. n. 3/2018, ha così fortemente inasprito le pene a carico di chi esercita abusivamente una professione senza abilitazione dello Stato. L'esercizio abusivo è considerato, infatti, da costante giurisprudenza un danno all'interesse di Stato perché costituzionalmente tutelato a che i cittadini ricevano prestazioni di particolare rilievo (come quelle sanitarie), solo da professionisti autorizzati per legge alla loro erogazione.

Di seguito il testo del nuovo articolo 348:

*«Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».*

Cordiali saluti

F.to Il Consigliere  
Mattia Busti, Dottore Forestale  
Coordinatore Dipartimento della Professione



F.to Il Presidente  
Andrea Sisti, Dottore Agronomo

